

FILM - CGIL
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE
MAZARA DEL VALLO

**ESTRATTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO
DI LAVORO PER L'ARRUOLAMENTO DEGLI
EQUIPAGGI DI MAZARA DEL VALLO
ADDETTI ALLA PESCA MECCANICA ENTRO
IL MEDITERRANEO**

(2 gennaio 1967)

Art. 1 — L'equipaggio viene arruolato con contratto alla parte e pertanto viene retribuito con una percentuale del ricavato della produzione.

Art. 2 — Le operazioni di imbarco e sbarco vengono effettuate presso la locale Capitaneria di Porto. Lo sbarco deve essere preavvisato con almeno otto giorni di anticipo. In caso di mancato preavviso la parte inadempiente è tenuta a corrispondere all'altra una indennità pari alla paga indicata nell'Art. 14 del presente contratto. In caso di vendita del motopesca durante la campagna di pesca all'equipaggio spetta una liquidazione di otto giorni oltre alle spettanze da determinare in base alla paga fissata come sopra. Se la vendita del motopesca avviene in un porto diverso da quello di armamento il rimpatrio dell'equipaggio sarà a completo carico dell'armatore e la liquidazione sarà elevata a giorni 15.

Art. 3 — Il personale di bordo è normalmente calcolato sulla seguente forza minima :

pesca alla Kelibia: unità nove;
pesca a Lampedusa: unità undici.

Nel caso in cui l'equipaggio del motopesca adibito a Lampedusa ritiene di dovere ingaggiare una o più unità in più la parte o le parti graveranno sulla percentuale spettante all'equipaggio. Nel caso invece una o più unità in più fossero richieste dallo armatore la retribuzione di esse unità sarà a carico dell'armatore stesso.

Art. 4 — Dalla somma incassata per la vendita dei prodotti ittici si devono detrarre le seguenti spese :

- a) spese per il vitto consumato a bordo dai componenti l'equipaggio; la spesa per il vitto per ogni componente l'equipaggio non può superare la somma di lire 800 giornaliera;
- b) spese per il consumo effettivo dei carburanti, combustibile, lubrificante e grasso;
- c) spese per il ghiaccio occorrente per la conservazione del pesce pescato;
- d) spese per casse, carta, sfere, catene, lampadine, stracci, spago, medicinali per gambero, secchi;
- e) gas frigorifero e gas o legna per cucina;
- f) servizi radio pesca e riparazioni apparati elettronici.
- g) spedizioniere limitatamente ai servizi riguardanti le operazioni normali di rifornimento;
- h) compenso al retiere per eventuali riparazioni e manutenzioni occorrenti alle reti che si sono danneggiate sul luogo di pesca;
- i) spese per ottenimento di permessi di pesca in acque estere;

KELIBIA

EQUIPAGGIO : 48,00 % percentuale pescato netto
 5,85 % una parte e un quarto a carico dell'armatore
 4,00 % per ferie, festività e gratifica natalizia
 57,85 % = L. 578.500
 ARMATORE : 42,15 % = L. 421.500

Qualifica	Pari	Ammontare della « parte » e delle ferie, fest. e gratif.	Percentuale
Capitano	2	L. 93.652 + 6.956 = L. <u>100.608</u>	10,06 %
1. motor.	1 3/4	L. 81.945 + 6.087 = L. <u>88.032</u>	8,80 %
Capopesca	1 1/2	L. 70.239 + 5.217 = L. <u>75.456</u>	7,54 %
2. motor.	1 1/4	L. 58.533 + 4.347 = L. <u>62.880</u>	6,28 %
Marinal (5)	1	L. 46.826 + 3.478 = L. <u>50.304</u>	5,03 %
<hr/>			
(+ 1) - Capitano	2	L. 86.160 + 6.400 = L. <u>92.560</u>	9,25 %
1. motor.	1 3/4	L. 75.390 + 5.600 = L. <u>80.990</u>	8,09 %
Capopesca	1 1/2	L. 64.620 + 4.800 = L. <u>69.420</u>	6,94 %
2. motor.	1 1/4	L. 53.850 + 4.000 = L. <u>57.850</u>	5,78 %
Marinal (6)	1	L. 43.080 + 3.200 = L. <u>46.280</u>	4,62 %
<hr/>			
(+ 2) - Capitano	2	L. 79.778 + 5.924 = L. <u>85.702</u>	8,57 %
1. motor.	1 3/4	L. 69.806 + 5.184 = L. <u>74.990</u>	7,49 %
Capopesca	1 1/2	L. 59.833 + 4.443 = L. <u>64.276</u>	6,42 %
2. motor.	1 1/4	L. 49.861 + 3.702 = L. <u>53.563</u>	5,35 %
Marinal (7)	1	L. 39.889 + 2.962 = L. <u>42.851</u>	4,28 %
<hr/>			
(+ 3) - Capitano	2	L. 74.276 + 5.516 = L. <u>79.792</u>	7,97 %
1. motor.	1 3/4	L. 64.991 + 4.827 = L. <u>69.818</u>	6,98 %
Capopesca	1 1/2	L. 55.707 + 4.137 = L. <u>59.844</u>	5,98 %
2. motor.	1 1/4	L. 46.423 + 3.447 = L. <u>49.870</u>	4,98 %
Marinal (8)	1	L. 37.138 + 2.758 = L. <u>39.896</u>	3,98 %

LAMPEDUSA

EQUIPAGGIO: 47,00 % percentuale pescato netto
 4,79 % una parte e un quarto a carico dell'armatore
 4,00 % per ferie, festività e gratifica natalizia

55,79 % = L. 557.900

ARMATORE: 44,21 % = L. 442.100

Qualifica	Parti	Ammontare della « parte » e delle ferie, fest. e gratif.	Percentuale
Capitano	2	L. 76.726 + 5.924 = L. <u>82.650</u>	8,26 %
1. motor.	1 3/4	L. 67.135 + 3.184 = L. <u>72.319</u>	7,23 %
Capopesca	1 1/2	L. 57.544 + 4.443 = L. <u>61.987</u>	6,19 %
2. motor.	1 1/4	L. 47.954 + 3.702 = L. <u>51.656</u>	5,16 %
Marinal (7)	1	L. 38.363 + 2.962 = L. <u>41.325</u>	4,13 %
<hr/>			
(+ 1) - Capitano	2	L. 71.440 + 5.516 = L. <u>76.950</u>	7,69 %
1. motor.	1 3/4	L. 62.505 + 4.827 = L. <u>67.332</u>	6,73 %
Capopesca	1 1/2	L. 53.575 + 4.137 = L. <u>57.712</u>	5,77 %
2. motor.	1 1/4	L. 44.646 + 3.447 = L. <u>48.093</u>	4,80 %
Marinal (8)	1	L. 35.717 + 2.758 = L. <u>38.475</u>	3,84 %
<hr/>			
(+ 2) - Capitano	2	L. 66.826 + 5.160 = L. <u>71.986</u>	7,19 %
1. motor.	1 3/4	L. 58.473 + 4.515 = L. <u>62.988</u>	6,29 %
Capopesca	1 1/2	L. 50.119 + 3.870 = L. <u>53.989</u>	5,39 %
2. motor.	1 1/4	L. 41.766 + 3.225 = L. <u>44.991</u>	4,49 %
Marinal (9)	1	L. 33.413 + 2.580 = L. <u>35.993</u>	3,59 %
<hr/>			
(+ 3) - Capitano	2	L. 62.776 + 4.848 = L. <u>67.624</u>	6,76 %
1. motor.	1 3/4	L. 54.929 + 4.242 = L. <u>59.171</u>	5,91 %
Capopesca	1 1/2	L. 47.082 + 3.636 = L. <u>50.718</u>	5,07 %
2. motor.	1 1/4	L. 39.235 + 3.030 = L. <u>42.265</u>	4,22 %
Marinal (10)	1	L. 31.388 + 2.424 = L. <u>33.812</u>	3,38 %

- l) premio di lire 1.500 da corrispondere a ciascun membro dell'equipaggio a fine bordata;
- m) spese sostenute per i trasbordi del pescato.

Art. 5 — È diritto dell'equipaggio di nominare un proprio rappresentante con il compito di controllare le spese sopportate in comune con l'armatore e le vendite del prodotto pescato.

Art. 6 — La somma ricavata dalla vendita del pescato depurata dall'ammontare del monte spese sarà così ripartita :

Pesca Lampedusa - dal 1 maggio 1967 al 31 dicembre 1967:

47% all'equipaggio - 53% all'armatore -

sciupio e perdite fino al 5% da detrarre dal ricavato netto il di più a carico dell'armatore.

Pesca Kelibia - dal 1 maggio 1967 al 31 dicembre 1967:

48% all'equipaggio - 52% all'armatore -

sciupio e perdite fino al 5% da detrarre dal ricavato netto, il di più a carico dell'armatore.

Art. 7 — Suddivisione delle spettanze all'equipaggio :

- marittimo imbarcato al comando : parti 2 .
- marittimo imbarcato come 1° motorista : parti 1,3/4 .
- marittimo imbarcato come capo pesca : parti 1,1/2 .
- marittimo imbarcato come 2° motorista ; parti 1,1/4 .
- marinaio . parti 1 .

Delle due parti e mezzo assegnate in più ai marittimi imbarcati con la qualifica diversa da marinaio il 50% deve ritenersi a carico dell'equipaggio e il 50% a carico dell'armatore.

Art. 8 — Ogni somma derivante dal recupero del materiale effettuato durante l'esercizio della pesca sarà aggiunta al ricavo del prodotto pescato così pure ogni altro provento dovuto a qualsiasi causa.

I proventi derivanti dal nolo del trasbordo del pescato vengono ripartiti nelle seguenti misure:

50% all'armatore e 50% in parti uguali fra i componenti l'equipaggio.

Art. 9 — A fine bordata e durante le operazioni di scarico del pescato verranno prelevate quattro cassette di pesce di seconda qualità da ripartire in parti uguali fra i membri dell'equipaggio compreso l'armatore.

Art. 12 — All'equipaggio verrà corrisposto a carico dell'armatore il 4% del ricavato netto del pescato per ferie, gratifica natalizia e festività. Detta

percentuale andrà divisa ad ogni marittimo secondo la sua qualifica.

Art. 14 — Per i lavori eseguiti a terra (carenaggio, pitturazione, lavori al motore) dal personale richiesto dall'armatore viene stabilita la seguente retribuzione:

capitano e 1° motorista: lire 2.900 .

capo pesca e 2° motorista: lire 2.400 .

marinai: lire 2.200.

Il personale imbarcato che non eseguirà lavori a terra non ha diritto al predetto compenso.

Art. 16 — La giornata festiva di riposo settimanale spettante ai membri dell'equipaggio sarà osservata ogni fine bordata tenuto conto che caratteristiche del lavoro non consentono di potere usufruire settimanalmente del riposo. Tale riposo settimanale non può essere interrotto per nessun motivo. Terminato il periodo di riposo l'equipaggio si metterà a disposizione del capitano o dell'armatore per le normali operazioni di rifornimento e partenza.

Art. 17 — La durata della bordata non potrà superare i tre trasbordi compreso quello rappresentato dal rientro dell'unità. Dopo tale termine l'equipaggio a maggioranza potrà decidere di continuare la bordata. Dopo ogni trasbordo l'equipaggio avrà diritto ad un periodo continuativo di 12 ore di assoluto riposo.

Art. 18 — Si costituisce una Commissione paritetica al fine di risolvere in prima istanza eventuali controversie che potrebbero derivare dall'applicazione del presente contratto. Tale Commissione è composta da n. 6 membri effettivi e n. 6 supplenti di cui 3 effettivi e 3 supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e 3 effettivi e 3 supplenti designati dalle Associazioni armatoriali.

Art. 19 — Ad ogni membro dell'equipaggio dovrà essere garantito un salario minimo mensile della seguente misura per la pesca a Kellbia e a Lampedusa:

capitano e 1° motorista: lire 80.000 .

capo pesca e 2° motorista: lire 55.000 .

marinaio: lire 42.000.

Art. 20 — Il presente contratto di armamento entra in vigore il 1 gennaio 1967 ed avrà durata fino al 31 dicembre 1967. Potrà essere tacitamente rinnovato e potrà essere disdetta da una delle parti con almeno un termine di preavviso di due mesi.

PESCATORI !

La lotta da voi ingaggiata mesi or sono ha avuto come risultato la stipula di un contratto di lavoro, che rappresenta indubbiamente una grande conquista specialmente per quanto riguarda il riconoscimento di alcuni diritti quali le ferie, le festività, la gratifica natalizia e il riposo settimanale.

Ciò è stato possibile grazie alla forza della FILM-CGIL, che, favorendo la ripresa dell'unità sindacale, è riuscita ad imporre agli armatori il rispetto dei vostri diritti.

PESCATORI !

Iscrivetevi al vostro sindacato unitario !

Fate più forte la FILM - CGIL !

Questa è la condizione indispensabile per portare avanti la lotta per la soluzione di altri problemi vitali ed assillanti quali il miglioramento del trattamento in caso di infortunio o di malattia e la riforma della previdenza marinara per dare ai lavoratori del mare pensioni più dignitose e più umane.

LA SEGRETERIA